

(N. 668)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARMAGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1954

Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030; 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'interesse delle Aziende elettriche municipalizzate, la legge 21 novembre 1950, n. 1030, ha autorizzato i Comuni, anche in deroga alle limitazioni degli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, a contrarre mutui con gli Istituti o le Sezioni che esercitano il credito a medio e lungo termine, consentendo ai Comuni stessi, a garanzia dell'ammontare di tali mutui, di rilasciare delegazioni di pagamento, nei limiti di un terzo del loro ammontare, sulle entrate effettive ordinarie delle rispettive Aziende elettriche municipalizzate.

La legge integrativa n. 861, intervenuta in data 27 giugno 1952, nello intento di allargare il campo creditizio di dette Aziende, ha consentito ai Comuni di contrarre i mutui, di cui si tratta, anche con Enti ed Istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali.

A parte tale variante, intesa a maggiormente favorire il finanziamento delle Aziende

elettriche municipalizzate, la legge 21 novembre 1950, n. 1030, è rimasta immutata nel suo spirito e nella sua portata.

Detta legge, quando parla di autorizzazione, intende evidentemente riferirsi, non solo ai Comuni, ma anche agli Enti ed Istituti da essa richiamati; altrimenti mancherebbe di scopo, data la natura bilaterale dei rapporti che essa contempla. Tale interpretazione però, per quanto sia corretta e corrispondente alla effettiva volontà della legge, è stata respinta dagli Enti ed Istituti in esame, opponendo essi la necessità, anche nei loro confronti, di una autorizzazione espressa, dato che le disposizioni dei loro statuti fanno loro obbligo di accettare solo le delegazioni ammesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Ciò ha privato i due provvedimenti legislativi sovracitati di ogni pratica efficacia rendendoli inoperanti: e così sono stati frustrati gli scopi che tali provvedimenti si proponevano, e che erano volti a liberare i Comuni dall'obbligo di impegnare le proprie entrate tribu-

tarie a favore delle loro Aziende elettriche municipalizzate; e, nel contempo, in considerazione dei loro fini di carattere pubblico e dell'incremento che possono dare alla produzione di energia elettrica, di consentire a queste, con agevolazioni nel campo del credito, un maggior potenziamento dei loro impianti.

È necessario pertanto, per ovviare ad una interpretazione restrittiva, che urta contro la effettiva volontà della legge, rendere esplicito ciò che in questa è già implicito, e consentire alla medesima di raggiungere i suoi scopi; occorre, in altre parole, che in modo espresso si dichiarino che l'autorizzazione concessa ai Comuni vale anche per gli Enti e gli Istituti di cui è sopra cenno; e, inoltre, si precisi che le delegazioni rilasciate dai Comuni sulle entrate effettive ordinarie delle rispettive Aziende elettriche municipalizzate sono equiparate, agli effetti degli statuti dei singoli Enti finanziatori, alle altre delegazioni comunali attualmente dai medesimi ammesse.

Gli Istituti e gli Enti finanziatori, a cui la legge fa richiamo, potranno pur sempre, se così ritengono, non concedere il finanziamento che viene a loro richiesto; ma potranno fare ciò solo a seguito di una valutazione di merito, e non opponendo obiezioni, di ordine interpretativo e formale, che contrastano con lo spirito e la effettiva portata della legge, quali risultano con tutta evidenza dai lavori preparatori.

E sia permesso di porre in evidenza che la relazione, che accompagna la successiva legge integrativa 27 giugno 1952, n. 861, toglie su tale punto ogni dubbio, dal momento che in essa sta così scritto:

«Pertanto ad assicurare l'efficacia delle agevolazioni, di cui trattasi, si reputa necessario allargare il campo creditizio *non escludendo dall'autorizzazione a finanziamenti*, mediante mutui egualmente garantiti, anche Enti o Istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di investimenti di capitali in imprese industriali».

Qui è chiaramente espressa la volontà che l'autorizzazione sia concessa anche agli Enti ed Istituti finanziatori.

È da aggiungere che la precisazione proposta, che nulla innova nei riguardi dei due precedenti testi di legge, ma solo li chiarisce,

ricidendo alla base le esitanze sorte in indipendenza dalla loro formulazione, si appalesa tanto più opportuna quando si tenga conto degli scopi dei due provvedimenti legislativi, sulla cui utilità è superfluo soffermarsi, perchè già stata unanimemente riconosciuta in sede legislativa in occasione del loro esame.

Basti richiamare i rilievi del Presidente della 7^a Commissione del Senato che, sintetizzando la discussione intervenuta sulla proposta di legge dell'onorevole Terranova, già stata approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati, diretta alla integrazione della legge 21 novembre 1950, n. 1030, così ebbe ad esprimersi:

«Si tratta dunque di una semplificazione notevole, che facilita e rende più agile il funzionamento delle Aziende municipalizzate. Sono quindi favorevolissimo alla possibilità di richiedere il credito laddove l'Azienda può più facilmente averlo. Altrimenti, molte volte, il suo lavoro subisce intralci per difficoltà di finanziamento. In questo modo invece un'ampia gamma di Istituti di credito ha la possibilità di finanziare il lavoro degli impianti, e tutto si svolge più facilmente».

E prendendo lo spunto da tali ultime parole ci si consenta ancora di rilevare l'opportunità di comprendere fra gli Istituti che sono autorizzati a concedere i mutui di cui è caso, anche gli Istituti assicurativi e le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, tenendo conto delle loro larghe disponibilità.

Giova infine ricordare che gli Enti e gli Istituti sovra citati, interpellati sulla opportunità della presente iniziativa, hanno tutti dichiarato che, se in sede legislativa verranno i chiarimenti sovra illustrati, essi saranno ben lieti di venire incontro alle esigenze finanziarie delle Aziende elettriche municipalizzate, dato che esse provvedono, senza alcun fine speculativo, ad un servizio pubblico di fondamentale importanza per il Paese.

In conclusione, il presente disegno di legge mira alle seguenti modifiche:

inserire, con opportuni spostamenti di parole, al primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, questo inciso: «... Con le Aziende di credito, di cui allo

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari ed assicurativi...»;

formulare un secondo articolo per interpretare in modo autentico la esatta volontà

del legislatore, ed eliminare ogni dubbio al riguardo.

Si confida che le modifiche ed i chiarimenti proposti verranno accolti dagli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, è così ulteriormente modificato:

« Per il finanziamento di lavoro e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti

o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali ».

Art. 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'articolo 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle Aziende elettriche municipalizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari.